

# Credito imposta energia e gas prorogato a dicembre 2022

L'art. 1 del DL 176/2022, c.d. DL "Aiuti-quater", prevede l'estensione anche al mese di **dicembre 2022** dei crediti d'imposta energia e gas riconosciuti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall'art. 1 del DL 144/2022 (c.d. "Aiuti-ter"), disponendo altresì la proroga al 30 giugno 2023 del termine per l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi al III e IV trimestre 2022.

La nuova disposizione prevede anzitutto che i crediti d'imposta di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'art. 1 del DL 144/2022, siano riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Vengono quindi riconosciuti:

- alle imprese energivore, un credito d'imposta pari al **40%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata anche nel mese di dicembre 2022;
- alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d'imposta pari al **30%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata anche nel mese di dicembre 2022;
- alle imprese gasivore, un credito d'imposta pari al **40%** della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato anche nel mese di dicembre 2022;
- alle imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al **40%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas

naturale consumato anche nel mese di dicembre 2022.

Con riguardo al credito d'imposta per le imprese energivore previsto dal secondo periodo dell'art. 1 comma 1 del Dl 144/2022, lo stesso è riconosciuto, alle medesime condizioni previste dal terzo periodo del comma 1, anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e **autoconsumata** nel mese di dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

La nuova disposizione stabilisce altresì che tutti i suddetti crediti d'imposta, sia quelli relativi al terzo trimestre 2022 (art. 6 del Dl 115/2022) che quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre (previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4 del Dl 144/2022) nonché quelli maturati per il mese di dicembre 2022 (ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del Dl 176/2022), sono utilizzabili, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. 241/97, entro la data del **30 giugno 2023**.

Viene quindi prorogata al 30 giugno 2023 la data in precedenza fissata al 31 marzo 2023 per l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi non solo ai mesi di ottobre e novembre 2022, ma anche per quelli relativi al **terzo** trimestre 2022.

Resta ferma l'inapplicabilità dei limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 comma 53 della L. n. 244/2007 e all'art. 34 della L. n. 388/2000 e l'irrilevanza fiscale di tali crediti.

Il Dl 176/2022 prevede altresì che i crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022, ai mesi di ottobre e novembre 2022, nonché quelli maturati per il mese di dicembre 2022, siano **cedibili**, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due

ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati", ferme restando le regole già individuate con riferimento ai precedenti crediti.

I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del **30 giugno 2023**.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Viene inoltre previsto che per i crediti relativi al mese di dicembre 2022 restano fermi, per quanto compatibili, le altre disposizioni previste dall'art. 1 del DL 144/2022.

### ***Comunicazione all'Agenzia entro il 16 marzo 2023***

Entro il **16 marzo 2023**, i beneficiari dei crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 e relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Viene quindi, di fatto, **prorogato** al 16 marzo 2023 il termine precedentemente previsto al 16 febbraio 2023 dal DL "Aiuti-ter" per tale comunicazione con riferimento ai crediti per il terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione di tale comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### **Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette**

Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento

dei costi dell'energia l'art.3 c.1 del Dl 176/22 prevede la facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo ,per la componente energetica di elettricità e gas naturale ,per i consumi compresi dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, con una dilazione da un minimo di 12 ad un massimo di 36 mesi.

L'adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta.

(RP)